

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
CLIENTELA CORPORATE E CLIENTELA AL DETTAGLIO (esclusi i consumatori)****DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 15.07.2019)**

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB), "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti" e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.09.2005 n. 206 "Codice del Consumo" in quanto applicabile.

Tale documento, contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Italfinance MCC - mediazione creditizia corporate s.r.l., su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore «italfinance.it».

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

ITALFINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE S.R.L., con sede legale a Milano in Via Enrico Besana 5, e sede operativa a Lecco in Via Lorenzo Balicco 109, C.F. e P.IVA n. 06258570966, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. 1880373, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori Creditizi ex art.128-septies del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M99 del 19.02.2013, cap. soc. € 120.000,00 I.V., PEC: italfinancemcc@pec.it

INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE:

Cognome e nome _____, e-mail _____,
telefono _____ svolge per conto di ITALFINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE S.R.L., attività di contatto con il pubblico con rapporto di Collaboratore/Dipendente ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione. I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM, all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

CARATTERISTICHE E RISCHI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Può percepire il proprio corrispettivo da entrambe le parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione. Il mediatore può mettere a disposizione eventuali servizi accessori, offerti unitamente a quello di mediazione proposto, aventi carattere opzionale.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto e ai tempi ed alle modalità di erogazione. Il rischio, pertanto, di non reperire una banca o altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento rimane ad esclusivo carico del Cliente. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

Modalità di svolgimento dell'attività di mediazione

Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività "fuori convenzione"); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l'obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TEG/ISC (Tasso Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo).

Attività di Co-mediazione/segnalazione

Il Mediatore Creditizio potrà svolgere la propria attività anche in virtù di rapporti di collaborazione con altri Mediatori Creditizi iscritti nello stesso elenco tenuto dall'OAM in base a specifici accordi di co-mediazione/segnalazione.

Clientela a cui è rivolto il servizio

Il servizio svolto dal Mediatore Creditizio è rivolto alla c.d. "Clientela Corporate" qui definita come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Rientra nella "Clientela Corporate" anche la "Clientela al Dettaglio" con esclusione dei c.d. "Consumatori".

Normative applicabili a specifiche categorie di clientela



Nel caso in cui il cliente rientri nella categoria delle c.d. "Micro-imprese" saranno applicabili le disposizioni previste agli articoli da 18 a 27 del Codice del Consumo (D.lgs. 06.09.2005 n. 206) e le disposizioni contenute nel D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

Per "Micro-imprese" devono intendersi: entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64.

Nel caso in cui il cliente rientri nella categoria delle c.d. "Clientela al dettaglio" saranno applicabili le disposizioni previste alla Sezione XI del Provvedimento di Banca d'Italia 15.07.2019 - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI, paragrafi 1-bis, 2, 2-bis e 2-quater.

Per "Clientela al dettaglio" devono intendersi le seguenti categorie: le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese, come sopra definite, con esclusione dei "Consumatori"

Per "Consumatore" deve intendersi: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Il Mediatore Creditizio provvederà a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario prescelto il corrispettivo della mediazione creditizia prima dell'eventuale stipula del contratto di finanziamento, in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TEG/ISC (Tasso Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo). Si precisa che nel caso in cui il Mediatore Creditizio venga remunerato da parte della Banca/Intermediario Finanziario erogante anche tale corrispettivo sarà incluso dalla stessa Banca/Intermediario Finanziario nel calcolo del TEG/ISC.

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili:

Spese di istruttoria	Massimo Euro 25.000,00
Corrispettivo percepito dal Mediatore ed erogato dal Cliente	Massimo 10% sull'importo dell'operazione
Corrispettivo previsto in caso di mancata accettazione del credito deliberato entro i termini previsti e alle condizioni indicative richieste dal Cliente, anche per importi diversi da quelli previsti dal Mandato di Mediazione	Massimo 5% sull'importo dell'operazione
Corrispettivo anticipato per pratiche particolarmente complesse, onerose e/o che richiedano molto tempo per l'istruttoria	Massimo 30% del Corrispettivo della Mediazione ed anche non condizionate all'ottenimento della delibera
Corrispettivo previsto in caso di recesso in assenza di preavviso e giusta causa intervenuto prima della delibera	Massimo 5% oltre Iva per legge calcolato sull'importo/i richiesti dal cliente ed indicato/i al punto 1 "oggetto del mandato"
Penale per violazione del diritto di esclusiva	Massimo Euro 10.000,00

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Finalità del contratto di mediazione:

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto - direttamente o indirettamente ed anche attraverso attività di consulenza - con le banche o altri intermediari finanziari disponibili a concedere uno o più finanziamenti/locazioni finanziarie/altri finanziamenti a suo favore.

Diritti del Cliente:

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione copia del Foglio Informativo, datato ed aggiornato, nei locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e di poterne asportare copia. Il Foglio Informativo è altresì accessibile presso il sito italfinance.it (nella sezione Trasparenza e Compliance). Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo sarà messo a disposizione mediante tali tecniche (documento pdf scaricabile e stampabile).

Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta.

Obblighi del Mediatore Creditizio:

Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente gli estremi della banca/intermediario finanziario disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni finanziarie richiesti dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente della banca/finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento/locazione finanziaria.



Obblighi del Cliente:

Il Cliente s'impegna a fornire la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per consentire la selezione e l'individuazione della banca/intermediario finanziario disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni finanziarie. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione fornita, siano autentici, completi ed aggiornati. Si impegna altresì a comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti/locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo calcolato sull'importo del finanziamento / locazione finanziaria e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento/locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento/decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio.

Corrispettivi

Il mandato di mediazione creditizia può essere conferito a titolo oneroso oppure non oneroso.

Le Parti possono concordare un corrispettivo anticipato per le pratiche particolarmente complesse, costose e/o che richiedano un tempo prolungato per l'istruttoria. Le Parti possono, inoltre, convenire un corrispettivo da riconoscere in caso di mancata accettazione del credito deliberato entro i termini e alle condizioni indicative richieste dal Cliente, anche per importi differenti da quelli specificati nel Mandato di Mediazione.

Durata e recesso:

Il contratto è normalmente stipulato a tempo indeterminato. Tuttavia, le parti possono concordare per iscritto una durata determinata, con possibilità di rinnovo tacito. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni inviato dalla Parte che intenda esercitare il recesso all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Qualora il recesso del Cliente intervenga prima della delibera e in assenza di preavviso e giusta causa, il Mediatore avrà comunque diritto a percepire un corrispettivo per l'attività svolta se contrattualmente previsto.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente ovvero ottenute entro i termini previsti e alle condizioni indicative richieste dal Cliente, sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

Esclusiva e penali:

Il mandato è generalmente conferito senza esclusiva, salvo accordo espresso tra le parti. In caso di violazione del diritto di esclusiva, sono previste specifiche penali a carico del cliente.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

I reclami, in relazione al contratto di mediazione, vanno inviati in forma scritta per posta ordinaria o tramite Raccomandata A.R. indirizzata a Italfinance Mediazione Creditizia Corporate S.r.l. nella sede di Via L. Balicco, 109 – 23900 Lecco (LC), o tramite PEC all'indirizzo italfinancemcc@pec.it o tramite e-mail all'indirizzo segnalazioneavvisi@italfinance.it

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ottenuto risposta entro 60 giorni dall'invio del reclamo, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, dovrà esperire con il Mediatore Creditizio il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

In ogni caso, qualora dovessero sorgere controversie nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato, il cliente non potrà ricorrere all'Arbitro bancario e finanziario, come precisato dalla Circolare OAM n. 27/2020.

Foro competente:

Per tutte le controversie relative al contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

LEGENDA ESPLICATIVA

- **MEDIATORE CREDITIZIO:** è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altro intermediario finanziario previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **CLIENTE:** è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca o altro intermediario finanziario per la stipula di un finanziamento/locazione finanziaria, ecc...
- **COMEDIAZIONE/SEGNALAZIONE:** attività di mediazione congiunta tra mediatori creditizi nel numero massimo di due, incluso Italfinance Mediazione Creditizia Corporate S.r.l.
- **CORRISPETTIVO O PROVVIGIONE:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare intermediato.



- **FINANZIAMENTO E TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:** è lo scopo che si propone il cliente grazie all'attività del Mediatore Creditizio. Le tipologie di finanziamento per le quali è posta in essere l'attività di mediazione creditizia possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 1. finanziamenti a medio/lungo termine;
 2. finanziamenti entro 18 mesi;
 3. linee di credito commerciali;
 4. locazione finanziaria;
 5. acquisto di crediti;
 6. factoring;
 7. anticipazioni di contratti;
 8. fidejussioni/cauzioni;
 9. cessione crediti fiscali;
- **LOCALE APERTO AL PUBBLICO:** un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Italfinance Mediazione Creditizia Corporate SRL o dei propri collaboratori, idoneo allo svolgimento dell'attività di mediazione. Con elencazione non esaustiva: la sede di Italfinance Mediazione Creditizia Corporate S.r.l., le filiali, uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc...
- **OFFERTA FUORI SEDE:** l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
- **TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA:** tecniche di contatto della clientela, diversi dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio
- **SERVIZI ACCESSORI:** i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **TEG:** o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale, su base annua, sull'importo totale del credito.
- **ISC:** (indicatore sintetico di costo) è il tasso di un finanziamento che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **SUPPORTO DUREVOLE:** qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.